



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOROSITÀ' DEI CONTRIBUTI E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

PREMESSA

Rilevato che per ogni iscritta/o all'Ordine viene versata la quota di spettanza alla FNOPO anche per coloro che non pagano il contributo d'iscrizione creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole; considerato tale comportamento disdicevole anche sotto il profilo deontologico nei confronti delle colleghe che provvedono regolarmente al pagamento come stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo condivide e approva il seguente regolamento per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento della tassa annuale d'iscrizione con il fine di intraprendere un percorso coerente con gli aspetti deontologici e le norme di legge vigenti.

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona stabilisce annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, la misura del contributo concernente l'anno successivo.

Il termine entro il quale gli iscritti devono adempiere il versamento, complessivo è fissato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

• **OBBLIGO DI ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Albo professionale una volta conseguita la laurea abilitante è **obbligatoria**, sussiste per chiunque eserciti la professione ostetrica in qualsiasi forma: alle dipendenze dello SSN, di strutture private, in regime libero professionale e di volontariato come sancito dalle norme vigenti. (Decreto legislativo dello Stato n° 233 /1946, DPR 5-4-1950 n° 221 art. 100 Testo Unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni).

La mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione che diviene ipso facto abusivo (art 348 C.P.).

L'articolo 3 del Decreto legislativo dello Stato n° 233 affida al consiglio Direttivo del Collegio il compito della compilazione e della tenuta dell'albo professionale.

Il DPR 5-4-1950 n° 221 detta norme precise circa la sua tenuta e compilazione.

L'Albo è lo strumento mediante il quale l'autorità giudiziaria e amministrativa vigilano sull'attività dei professionisti applicando se necessario, precise sanzioni disciplinari.

L'Ordine, a fronte di esercizio abusivo individuato, ha l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

• **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

L'articolo 11 del DLCPS 13-9-46 letteralmente dispone:

"...la cancellazione all'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- a) perdita da qualunque titolo derivata, della cittadinanza Italiana o del godimento dei diritti civili,
- b) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto,
- c) trasferimento della residenza ad altra circoscrizione;
- d) rinuncia all'iscrizione;
- e) cessazione dell'accordo previsto 2° comma dell'art.96
- f) **morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto**

La cancellazione, tranne i casi d) ed e) **non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato**".



Come si evince chiaramente la lettera f) prevede la cancellazione in caso di morosità nel pagamento della tassa annuale d'iscrizione.

Poiché la morosità, per effetto dell'articolo 11 deve riferirsi all'obbligo già maturato di versamento dei contributi, il mancato adempimento, costituisce per sé la condizione giustificante la cancellazione, la quale va considerata come sanzione rispetto a tale mancanza.

Il provvedimento di cancellazione per morosità quindi, interrompe e non sospende il rapporto giuridico instaurato con l'iscrizione.

Il comma 4 dell'art. 11 del DPR 5/1950 n° 221, così disciplina:

"Il sanitario cancellato dall'albo è, a sua richiesta, rescritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

- **ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ISCRITTI**

L'iscritta/o ha l'obbligo di corrispondere la quota di competenza d'iscrizione entro la scadenza del 30 di Giugno anno corrente; qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, è considerato inadempiente e quindi moroso.

-Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze o incomprensioni, la procedura che è adottata dal Collegio, si renderà concreto solo a seguito di avvertimenti comunicati con posta e-mail certificata.

I° avviso

Conosciuta la posizione di morosità dell'iscritta l'Ordine, entro il 15 luglio, invia sollecito a mezzo posta certificata invitando al pagamento della quota nel più breve tempo possibile. (DLCPS 233/46 e DPR 221/1950 e s.m. e i.)

II° avviso

La seconda richiesta di pagamento previa verifica contabile effettuata nei primi giorni di settembre sarà inviata entro il 15 di settembre comunicando all'iscritta la morosità persistente e che dovrà essere saldata entro 7 giorni dall'invio della posta PEC. (DLCPS 233/46 e DPR 221/1950.)

- **AUDIZIONE**

Perdurando la morosità, l'iscritta morosa è invitata a un'audizione dal Presidente dell'Ordine (art. 11 DPR 5/1950 n° 221) con posta PEC almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'audizione come previsto dalla normativa contenuta nel DLCPS 233/46 e DPR 221/1950 avvertendo che è in atto un procedimento disciplinare. L'audizione deve avvenire entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualità.

Nella **notifica** all'iscritta deve essere specificato il provvedimento che si intende adottare e i suoi motivi avvertendolo che ove non si presenti in caso di sua assenza (senza giustificati motivi inviati per iscritto all'Ordine da valutare in sede primo di Consiglio del Direttivo), si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile fissata dopo l'audizione, provvederà alla delibera di cancellazione dell'iscritta qualora la stessa non abbia dimostrato di aver regolarizzato la sua posizione o la abbia regolarizzata in audizione, fermo restando le azioni di recupero del debito in essere.

Il C.D. potrà deliberare la cancellazione anche in assenza dell'iscritta morosa che non abbia comunicato il legittimo impedimento.

L'iscritta, convocata in audizione, **NON** potrà avvalersi dell'assistenza di un Legale.

Sono considerati casi di LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Ricovero ospedaliero, lutto di I grado (tre giorni), Concorso per lavoro. La sussistenza dell'impedimento dovrà essere attestata da specifica documentazione.

IL C.D. in caso di legittimo impedimento verificato e riconosciuto, procederà ad una seconda



convocazione entro il 15 novembre di ogni annualità (delibera primo Consiglio utile) e la comunicazione avverrà tramite posta PEC almeno **15 giorni** prima della data stabilita; nel caso in cui l'iscritta non si presenti alla seconda convocazione di audizione, il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione dall'albo.

La cancellazione all'albo verrà comunicato alla stessa e agli organismi competenti.

- **DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Il C.D., su richiesta dell'interessata/o può concordare eventuale dilazione nel pagamento; segue delibera di Consiglio.

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine N. 03/21 del 12/02/2021

La Presidente dell'Ordine
(dott. Sabrina VALLETTA)

La Segretaria dell'Ordine
(dott.ssa Tania IURIATTI)